

COMUNE DI MAGGIA



REGOLAMENTO DELL'AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE

Capitolo 1

Disposizioni generali

Art. 1 Definizione

L'Azienda Acqua Potabile (in seguito denominata "Azienda") è istituita in virtù della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) ed è gestita ed amministrata separatamente.

Il presente Regolamento regola la costruzione, le riparazioni e manutenzioni, la sorveglianza ed il finanziamento delle installazioni comunali di distribuzione dell'acqua potabile ed i rapporti tra l'Azienda e l'utenza.

Le disposizioni seguenti non pregiudicano la legge federale, cantonale ed i loro regolamenti d'applicazione in materia.

Art. 2 Erogazione dell'acqua

L'Azienda è tenuta a fornire l'acqua potabile per usi domestici ed artigianali nel suo comprensorio di erogazione, secondo la capacità dei suoi impianti, con diritto esclusivo di privativa su tutto il territorio del Comune. L'Azienda assicura nella stessa misura l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta contro gli incendi.

Il comprensorio di distribuzione coincide con quello delle zone edificabili e dei nuclei delle varie frazioni. Fuori da questo perimetro, l'Azienda non è obbligata a fornire l'acqua a proprie spese.

L'Azienda può tuttavia concedere l'approvvigionamento d'acqua ai nuclei abitativi discosti, rispettivamente singoli edifici ubicati fuori zona edificabile laddove la rete lo permette. In questi casi i proprietari interessati saranno chiamati a partecipare alla spesa.

L'Azienda può concedere l'approvvigionamento d'acqua anche al di fuori del territorio comunale laddove gli impianti lo permettano.

Art. 3 Organizzazione

Gli organi dell'azienda sono:

- 1) il Consiglio comunale;
- 2) il Municipio;
- 3) la Commissione di revisione.

Il Consiglio comunale ed il Municipio applicano per analogia i compiti loro attribuiti dalla Legge Organica Comunale, dal suo Regolamento di applicazione e secondo i criteri del Decreto Esecutivo sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.

Il Municipio ha facoltà di attribuire determinati compiti, che gli competono sulla base di questo Regolamento, con l'ordinanza sulle deleghe, a norma di Regolamento comunale.

La Commissione della gestione del Consiglio comunale funge da Commissione di revisione, conformemente agli art. 19, 20 e 21 LMSP.

Il Municipio, per agevolare il compito del controllo amministrativo e finanziario, può designare, di sua iniziativa o a richiesta della Commissione della Gestione, un organo peritale di controllo.

Art. 4 Competenze

La responsabilità di gestione dell'Azienda è affidata al capo dell'Ufficio tecnico.

Il Municipio designa per l'Azienda uno o più sorveglianti che saranno tenuti a:

- a) vegliare al rispetto delle disposizioni di questo Regolamento in collaborazione con il responsabile dell'Ufficio tecnico;
- b) segnalare al responsabile dell'Ufficio tecnico le migliorie da introdurre nel servizio pubblico e gli eventuali lavori necessari per la manutenzione degli impianti;

- c) eseguire regolarmente, previo avviso a tutti gli utenti, la pulizia generale degli impianti nonché ispezionare immediatamente le strutture successivamente ad intemperie di particolare gravità o in caso di reclami giustificati sulla qualità dell'acqua erogata (intorbidimenti, odori...). Provvedere alle riparazioni ed adattamenti richiesti dall'urgenza del caso;
- d) eseguire lo spurgo periodico degli idranti controllandone la loro efficienza, verificandone il perfetto funzionamento dei chiusini e delle saracinesche. Prima dell'inverno prendere le necessarie precauzioni per evitare il pericolo di gelo agli impianti;
- e) sorvegliare le fontane pubbliche (regolazione del getto continuo, pulizia ecc.);
- f) sorvegliare ed annotare regolarmente la portata delle sorgenti;
- g) annotare su di un apposito registro, da presentare a richiesta dell'autorità di vigilanza e del Municipio, tutte le visite ed operazioni eseguite agli impianti e le osservazioni prodotte durante le stesse;
- h) conservare le chiavi di accesso ai manufatti ed avere cura degli attrezzi e del materiale di manutenzione;
- i) partecipare ai corsi di formazione e di aggiornamento per sorveglianti di acquedotti;
- l) partecipare ad eventuali ispezioni effettuate da tutte le persone o enti autorizzati;
- m) eseguire i controlli periodici della qualità secondo le disposizioni di Legge.

Di ogni intervento viene fatta menzione nel manuale AQUATI.

Capitolo 2 ***Rete di distribuzione***

Art. 5 Piano generale dell'acquedotto (PGA)

La rete di distribuzione dell'Azienda è attuata in base al piano generale dell'acquedotto (PGA). Di regola il perimetro del PGA deve corrispondere a quello della zona edificabile e dei nuclei. La posa delle condotte avviene di norma sull'area pubblica.

Art. 6 Condotte private

Sono considerate condotte private quelle che, partendo da una condotta principale o secondaria, servono uno o più edifici o strutture di proprietà privata. L'Azienda può sostituire le condotte private con condotte proprie, senza alcun obbligo di indennizzo ai proprietari precedenti, qualora ciò serva a garantire una migliore o più razionale fornitura dell'acqua.

Art. 7 Caratteristiche tecniche

L'Azienda stabilisce tracciato e caratteristiche tecniche delle condotte, conformemente alle direttive della Società Svizzera per l'Industria del Gas e dell'Acqua (SSIGA).

Art. 8 Servitù e precari

Richiamati gli art. 676 e 742 del Codice civile, ogni proprietario è tenuto ad accordare il diritto di passaggio e di posa delle tubazioni sui fondi privati e permettere la sorveglianza e la manutenzione delle condotte, degli idranti, delle saracinesche e delle placche segnaletiche corrispondenti.

L'accensione di servitù e precari sarà iscritta a Registro fondiario a spese dell'Azienda.

L'Azienda è tenuta, a proprie spese, ad apportare variazioni al tracciato delle condutture posate sui fondi di proprietà privata qualora ciò si rendesse necessario.

Capitolo 3

Allacciamento degli immobili

Art. 9 Definizione

L'allacciamento degli immobili è la condotta che consente il trasporto dell'acqua dalla rete di distribuzione fino all'installazione privata.

Art. 10 Autorizzazione

Per ogni nuovo allacciamento deve essere inoltrata per iscritto all'Azienda una domanda corredata dai relativi piani di esecuzione.

La concessione dell'autorizzazione di allacciamento è soggetta alle disposizioni del presente Regolamento ed alle condizioni tariffarie.

L'Azienda può rifiutare l'allacciamento o la fornitura d'acqua nel caso in cui le installazioni e gli apparecchi non siano conformi alle prescrizioni federali e cantonali ed alle direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA.

L'allacciamento, a partire dalla condotta principale, compresa la saracinesca di entrata posta in corrispondenza della tubazione comunale oppure all'esterno dello stabile, rimane di proprietà del privato.

Art. 11 Condizioni

Di regola ogni edificio deve avere il suo allacciamento separato. Eccezionalmente l'Azienda può autorizzare un allacciamento comune per più edifici.

L'allacciamento fino e compresa la saracinesca di entrata obbligatoria, posta in corrispondenza della tubazione principale oppure all'esterno dello stabile, potrà essere eseguito solo dagli installatori espressamente autorizzati dall'Azienda.

Le spese di allacciamento saranno interamente a carico del richiedente.

Per le nuove costruzioni e gli stabili riattati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento dovrà essere predisposto lo spazio per la posa di un contatore sulla tubazione d'entrata, di regola all'esterno dell'abitazione subito dopo la saracinesca.

Per gli stabili o locali costruiti o riattati per ospitare delle attività che vengono assoggettate secondo i criteri elencati nei punti 7, 8, dell'art. 29 si dovrà procedere, a spese dei proprietari, all'installazione di un contatore per il monitoraggio del consumo dell'acqua.

Art. 12 Manutenzioni

La manutenzione e la sostituzione degli allacciamenti, fino e compresa la saracinesca d'entrata posta in corrispondenza della condotta principale oppure all'esterno dello stabile, sono a carico dei privati proprietari.

L'Azienda, se lo ritiene necessario, può eseguire, a proprie spese, contemporaneamente alla sostituzione di condotte esistenti ed alla posa di nuove condotte, i nuovi allacciamenti ed il raccordo fino alla saracinesca d'entrata.

L'Azienda deve essere immediatamente informata di ogni avaria che si dovesse verificare alla condotta di allacciamento e di eventuali anomalie nella fornitura di acqua.

Art. 13 Trasformazioni

Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente per iscritto all'Azienda, corredate dai relativi progetti e piani d'esecuzione.

Art. 14 Rilievo degli impianti

Al termine dei lavori, il concessionario dovrà trasmettere al responsabile dell'Ufficio tecnico un piano indicante il tracciato della condotta posata sul suolo privato.

Art. 15 Rinuncia all'allacciamento

I privati che intendono rinunciare ad un allacciamento devono darne comunicazione all'Azienda almeno 1 mese prima. L'Azienda provvederà in seguito all'interruzione dello stesso addebitando al richiedente le relative spese.

Capitolo 4 Installazioni interne

Art. 16 Caratteristiche

Tutte le installazioni eseguite dopo la saracinesca di entrata devono essere eseguite secondo le direttive emanate dalla SSIGA.

Art. 17 Controllo

L'Azienda può eseguire controlli alle installazioni interne prima della loro messa in esercizio; essi non liberano comunque l'esecutore dalla sua totale responsabilità e garanzia.

L'Azienda può pure avere accesso alle installazioni interne per quei controlli ritenuti necessari. Essa può ordinare al proprietario la messa in regola del proprio impianto qualora questo sia stato eseguito in modo non conforme o in caso di una cattiva manutenzione dello stesso.

Capitolo 5 Fornitura d'acqua

Art. 18 Modo di fornitura

L'Azienda non assume garanzia per la composizione, la durezza, la temperatura e la costanza di pressione dell'acqua. In caso di adattamenti o cambiamenti delle pressioni entro limiti normali, l'utente dovrà procedere a proprie spese ai necessari accorgimenti per eliminare eventuali inconvenienti.

Art. 19 Limitazioni o interruzioni della fornitura - responsabilità

L'Azienda può sospendere temporaneamente la fornitura di acqua nei casi seguenti :

- 1) cause di forza maggiore;
- 2) guasti alle condutture;
- 3) siccità persistenti;
- 4) lavori di manutenzione.

Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono portate per tempo a conoscenza degli utenti. L'Azienda provvede a limitare la durata delle interruzioni. Non si assume comunque alcuna responsabilità per eventuali danni ad apparecchi o ad impianti, non concede risarcimenti e non scarica l'utente dei suoi obblighi verso il servizio.

Art. 20 Fornitura temporanea

Per la fornitura temporanea di acqua per cantieri o per altri scopi provvisori, come pure per l'uso degli idranti, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Azienda.

Art. 21 Fornitura per casi speciali

La fornitura di volumi importanti e con punte di prelievo straordinario come ad esempio piscine, installazioni di refrigerazione, di climatizzazione, eccetera, è soggetta ad autorizzazione speciale. L'Azienda si riserva la possibilità di limitare la portata erogata per tali installazioni o di assoggettarla a condizioni speciali.

Art. 22 Divieto di cessione

E' vietato all'utente cedere acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l'autorizzazione dell'Azienda.

Art. 23 Sottrazione

Chi sottrae acqua mediante installazioni non segnalate, con la posa di derivazioni prima del rubinetto di entrata rispettivamente del contatore, o con altri mezzi non notificati all'Azienda, è tenuto a riparare i danni provocati ed a pagare eventuali tasse di consumo arretrate; può inoltre essere perseguito penalmente.

Capitolo 6 Piscine

Art. 24 Domanda

La domanda per ottenere la licenza edilizia per la costruzione di piscine o per la posa di piscine prefabbricate deve essere inoltrata al Municipio il quale, se del caso, rilascerà contemporaneamente anche il permesso di allacciamento alla rete comunale dell'acqua potabile.

Questa norma non si applica alle piscine con un contenuto inferiore ai 3 m3.

Art. 25 Limitazioni della fornitura

Per il riempimento delle piscine con capienza superiore ai 10 m3 dovrà essere richiesta preventivamente l'autorizzazione dell'Azienda, la quale, per far fronte alle esigenze del servizio pubblico durante il periodo di siccità, potrà stabilire i giorni e le ore in cui sarà possibile effettuare tale operazione.

Le piscine con capienza superiore ai 10 m3 potranno essere riempite una sola volta all'anno e dovranno essere munite di un apposito sistema di filtraggio e rigenerazione dell'acqua. Eventuali ulteriori riempimenti per casi eccezionali dovranno essere notificati preventivamente al Municipio e saranno assoggettati ad una nuova tassa il cui ammontare sarà pari al 50% della tariffa al m3 percepita e stabilita in sede di ordinanza.

Capitolo 7 **Finanziamento**

Art. 26 Principio

La gestione dell'Azienda dev'essere finanziariamente autosufficiente.
Per la copertura delle spese, l'Azienda preleva le tasse di allacciamento, di cantiere e d'uso.

Art. 27 Tasse di allacciamento

La tassa di allacciamento è dovuta per i nuovi allacciamenti o per il loro rifacimento a seguito di nuove costruzioni, riattazioni, ampliamenti e modifiche considerevoli.

Tipo di allacciamento	Tassa di allacciamento
Case unifamiliari	1'000.-
Case plurifamiliari	1'000.- + 200.- per appartamento
Stabili abitativi-commerciali-industriali-agricoli	1'000.- + 200.- per spazio indipendente
Stalle-grotti privati-pollai-vigne-prati-orti	200.-
Edifici abitativi fuori zona edificabile	3'500.-

Sull'ammontare della tassa verrà fatturata l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 28 Tasse di cantiere

Per i lavori di costruzione o ampliamento sono dovute le seguenti tasse di consumo:

- costruzioni fino a m3 100	:	100.-
- costruzioni da m3 101 a m3 500	:	300.-
- costruzioni da m3 501 a m3 1500	:	500.-
- costruzioni oltre m3 1500	:	0.50 fr. al m3

Per i lavori di riattazione vengono applicate le tariffe sopra esposte ridotte del 50%.

Sull'ammontare della tassa verrà fatturata l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 29 Tasse d'uso

Le tasse d'uso sono prelevate sulla scorta del seguente tariffario. In sede di preventivo il Municipio fissa tramite ordinanza il valore delle singole tariffe entro i limiti seguenti:

Tipo di utente	Minimo fr.	Massimo fr.
1. Abitazioni		
1.1 con una persona	150.-	250.-
1.2 con due o più persone	250.-	400.-
2. Abitazioni secondarie		
2.1 situate nei nuclei o nelle zone residenziali	250.-	400.-
2.2 situate fuori zona edificabile	250.-	400.-
2.3 situate sui monti	150.-	300.-
3. Enti pubblici		
3.1 Uffici	100.-	200.-

4. Esercizi pubblici, agriturismi, affittacamere	Minimo fr.	Massimo fr.
4.1 da 1 a 30 posti a sedere interni	400.-	500.-
4.2 da 31 a 50 posti a sedere interni	500.-	600.-
4.3 da 51 a 75 posti a sedere interni	600.-	700.-
4.4 da 76 posti e più	700.-	800.-
4.5 da 1 a 20 posti a sedere esterni	50.-	100.-
4.6 da 21 a 50 posti a sedere esterni	100.-	200.-
4.7 da 51 e più posti a sedere esterni	200.-	300.-
4.8 da 1 a 15 posti letto	100.-	200.-
4.9 da 16 a 50 posti letto	200.-	300.-
4.10 da 51 e più posti letto	300.-	400.-
Le tasse sono cumulative.		
5. Uffici commerciali e professionali		
5.1 da 1 a 2 dipendenti	150.-	300.-
5.3 da 3 a 5 dipendenti	250.-	500.-
5.2 oltre 6 dipendenti	350.-	700.-
6. Negozi e commerci, atelier, attività artigianali e industriali, Magazzini (uso igienico)		
6.1 da 1 a 2 dipendenti	200.-	400.-
6.2 da 3 a 5 dipendenti	300.-	600.-
6.3 oltre 6 dipendenti	400.-	800.-
7. Attività artigianali e industriali (uso legato alla produzione)		
7.1 da 1 a 2 dipendenti	350.-	700.-
7.2 da 3 a 5 dipendenti	400.-	800.-
7.3 oltre 6 dipendenti	500.-	1'000.-
8. Case anziani		
8.1 Istituti che ospitano fino a 20 degenti	1'000.-	3'000.-
8.2 Istituti che ospitano da 21 a 50 degenti	3'000.-	6'000.-
8.3 Istituti che ospitano fino oltre 50 degenti	6'000.-	12'000.-
9. Scuole		
9.1 Scuole elementari	3'000.-	6'000.-
9.2 Scuole dell'infanzia	300.-	600.-
10. Aziende agricole		
10.1 per UBG	10.-	15.-
11. Grotti privati non abitabili – pollai – ripostigli - apiari		
	50.-	100.-
12. Orti, giardini (annessi o non annessi all'abitazione)		
	50.-	100.-
13. Vigneti		
	50.-	200.-
14. Piscine (3 m3 e più) fr. al m3		
	5.-	15.-
15. Alambicchi		
	100.-	200.-
16. Autolavaggi		
16.1 autolavaggi (strutture manuali)	300.-	600.-
16.2 autolavaggi (strutture automatizzate)	600.-	1'200.-
17. Casi speciali (art. 21)		
	500.-	2'000.-

Sull'ammontare della tassa sarà fatturata l'imposta sul valore aggiunto (IVA).
La fattura del Comune è parificata a un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 81 LEF.

Art. 30 Responsabilità del pagamento

Responsabili del pagamento delle tasse sono i proprietari degli immobili o dei terreni.
Il cambiamento di proprietà dev'essere immediatamente notificato per iscritto.
Per il calcolo fa stato la situazione registrata al 01 gennaio dell'anno di tassazione.
Per definire le situazioni intermedie durante l'anno, la tassa sarà calcolata pro-rata.

Capitolo 8 Protezione delle acque

Art. 31 Misure di protezione

L'azienda promuove l'adozione di misure di protezione delle acque, in particolar modo quelle a favore delle acque di sorgente suscettibili di essere captate.

Capitolo 9 Ricorsi – contravvenzioni e disposizioni finali

Art. 32 Reclami e ricorsi

Gli utenti possono richiedere una revisione delle decisioni dell'Azienda entro il termine di 30 giorni al Municipio; la decisione di quest'ultimo può essere impugnata con reclamo al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dall'intimazione. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo.

Art. 33 Penalità e multe

Le infrazioni al presente regolamento ed alle disposizioni emanate in base allo stesso sono punite dal Municipio con multe comprese tra Fr. 100.-- e Fr. 5'000.--.

Il Municipio può inoltre sospendere la fornitura e revocare la concessione in caso di infrazioni gravi. Restano riservate le disposizioni penali in materia.

In caso di difficoltà di incasso delle tasse d'uso, l'Azienda può limitare la fornitura di acqua, garantendo tuttavia un minimo vitale.

Art. 34 Foro

In caso di vertenza il foro civile è quello della Pretura di Vallemaggia, rispettivamente della giurisdizione di pace di Maggia.

Art. 35 Disposizioni transitorie

Gli stabili o locali che ospitano delle attività esistenti che vengono assoggettate secondo i criteri elencati nei punti 7, 8 dell'art. 29 dovranno procedere, a proprie spese, all'installazione di un contatore per il monitoraggio del consumo entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 36 Disposizioni finali

Il presente Regolamento annulla e sostituisce quelli degli ex Comuni di Aurigeno, Coglio, Giumaglio, Lodano, Maggia, Moghegno e Someo, fatti salvi i diritti acquisiti, ed entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato e per esso la Sezione degli Enti Locali.

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 29.03.2007

Approvato dalla Sezione degli Enti Locali con decisione del 26 giugno 2007.